



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 17 del 23/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PRESTAZIONI E SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DI TALUNE ATTIVITA’ DI CARATTERE TECNICO INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO.
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT.5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 20:30, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORGANI SERENA	SI	
2	TONSI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	PRADELLA ROBERTO	SI	
6	SILVESTRI MICHELANGELO	SI	
7	BONOMELLI ANTONIO	SI	
8	FERRI MARINA	SI	
9	TOSA ALBERTO	SI	
10	SISTI GERMANO	SI	
11	PASINETTI ENRICO	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Sono presenti gli assessori esterni :

BOLDINI MATTEO, BONOMELLI ALESSANDRO

Sono presenti i prosindaci:

MAGNINI GRAZIANO, GIACOMINI GIACOMO, MAZZUCHELLI PAOLO

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESTAZIONI E SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DI TALUNE ATTIVITA’ DI CARATTERE TECNICO INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT.5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l’intervento del consigliere capogruppo di minoranza Tosa Alberto

PREMESSO CHE:

Il Comune di SAVIORE DELL’ADAMELLO gestisce ancora direttamente il servizio idrico. Per il periodo 01/06/2020 – 31/05/2021 sono stati affidati alla società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 7 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale e Partiva Iva 03432640989 una serie di prestazioni e servizi connessi al ciclo idrico comunale.

Il Comune ha pertanto necessità di provvedere con la massima urgenza ad affidare direttamente talune attività di carattere tecnico inerenti al servizio idrico integrato vista l’imminente scadenza del 31/05/2021 del contratto in essere;

Si specifica che la società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 7 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale e Partiva Iva 03432640989, ha già in gestione il servizio di gestione tecnica dell’impianto di depurazione in SavioRE capoluogo nel Comune di SavioRE dell’Adamello per 5 anni a decorrere dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2025, quale organismo in house;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- l’art 42, comma 2 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (TUEL), che attribuisce alla competenza del consiglio -tra l’altro- gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzioni;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192;

RICHIAMATO, inoltre, seppur non strettamente necessario, l’art. 16 del d.lgs. 175/2016 relativo alle “società in house”, norma che, per il caso in esame, può essere considerata un “utile riferimento”;

PREMESSO CHE:

- l’art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l’applicazione d’un particolare modello gestionale per i “servizi di interesse generale”;
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
 - a) con contratto d’appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
 - b) instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l’imprenditore privato;
 - c) decidere di “auto-produrre” in economia i servizi;
- il modello dell’“in house providing” appartiene a quest’ultima opzione: l’autoproduzione dei servizi;

- come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per “servizi di interesse generale”, quindi per i servizi “rivolti alla collettività”;
- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei “servizi strumentali”, i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale”;
- l’affidamento in house è sottratto alla disciplina degli appalti dall’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e smi, pertanto la decisione di procedere mediante un affidamento “in house providing”, avendo la connotazione d’una scelta politico gestionale, non compete al funzionario ma a questo esecutivo;
- come già precisato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento in house è sottratto alla disciplina del Codice stesso;
- perché si abbia house providing è necessario che siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:

- a) l'amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- un'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, “qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata” (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
 - tale controllo potrebbe “anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore” (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
 - inoltre, il controllo analogo potrebbe essere esercitato in forma congiunta da più amministrazioni pubbliche nei confronti della medesima persona giuridica (art. 5 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e smi);

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2 del medesimo art. 192, prevede che ai fini dell'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti svolgano preventivamente la valutazione:
- a) “sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”;
 - b) “nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il comma 2 dell’art. 192 richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all’in house, che presuppone lo svolgimento d’una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell’affidamento diretto;
 - i servizi in esame sono reperibili, in regime concorrenza, sul mercato pertanto trova applicazione il comma 2 dell’art. 192 del Codice dei contratti;

RILEVATO CHE:

- Nel contesto dell’autoproduzione del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l’istituto dell’in house providing, il quale ricorre, come è noto, allorché l’amministrazione si struttura per procurarsi una prestazione tramite un soggetto formalmente distinto da se stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al “mercato esterno”;
- Fin dall’inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11

gennaio 2005, in causa c-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “auto-produrre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimi da una “relazione organica”;

- Oggi, attraverso l’emanazione del [nuovo codice dei contratti pubblici \(d.lgs. 50/2016\)](#), l’ordinamento italiano ha nuovamente recepito quanto disposto in ambito comunitario dalle direttive ue n. 23, 24 e 25 del 2014, a completamento della normativa avviata dalla famosa “sentenza Teckal” (corte di giustizia europea, 18 novembre 1999, causa c-107/98)
- L’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, recato dal d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, recepisce gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/ue, 28 della direttiva 2015/25/ue e 17 della direttiva 2015/23/ue dir. 23, escludendo dall’ambito di applicazione del codice gli affidamenti in house effettuati nell’ambito del settore pubblico;
- I requisiti europei legittimanti gli affidamenti diretti in house, in deroga alle regole ordinarie di affidamento dei contratti pubblici d’appalto, sono esplicitati dal citato art. 5, secondo cui: a)l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b)oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c)nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- Tali requisiti sono considerati sussistenti laddove l’organismo sia iscritto in apposito elenco degli organismi in house tenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

CONSIDERATO CHE:

- La Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. è società esercente i servizi pubblici locali in Valle Camonica, o comunque fornitore di prestazioni di carattere tecnico nell’ambito degli stessi;
- La Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica, sia all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, sia nell’ipotesi in cui venga costituito l’Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica;
- Si ritiene che la Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. abbia adeguate capacità tecnico professionali per procedere alla gestione tecnica del servizio oggetto della presente convenzione;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Saviore dell’Adamello detiene partecipazioni nella società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici (Saviore dell’Adamello 1,32 %);
- il Comune di Darfo Boario Terme ha provveduto a presentare l’istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l’affidamento in "in house" di servizi pubblici locali alla società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., in nome e per conto di tutti i comuni soci;
- la società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. è stata iscritta nell’apposito “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr. 532 del 17 Giugno 2020, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Saviore dell’Adamello;

- In ragione dell'iscrizione nell'elenco degli organismi in house, la Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. è società operante in regime di "in house providing" dei comuni soci, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto le Amministrazioni esercitano sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative);

VISTA la relazione allegata a firma del Responsabile del Servizio sulla congruità dell'offerta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RITENUTO pertanto che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto del Servizio in argomento alla Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle attività da eseguire, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento sotto il profilo sia della qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nella gestione dei servizi pubblici locali in Valle Camonica, o comunque fornitore di prestazioni di carattere tecnico nell'ambito degli stessi in Valle Camonica e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

ATTESTATO che la presente è stata predisposta dal segretario che, pertanto, ne ha condiviso i contenuti ed il giudizio di legittimità;

CON VOTI favorevoli n. 11 Astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2011 le PRESTAZIONI E I SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DI TALUNE ATTIVITA’ DI CARATTERE TECNICO INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO, come meglio descritti nel capitolato d’oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2) alla società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 7 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale e /Partiva Iva 03432640989 per 5 anni a decorrere dal 01/07/2021 e fino al 30/06/2026, quale organismo in house;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Savioire dell’Adamello e la società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. con sede in Via Aldo Moro n. 7 - 25043 Breno (BS), Codice Fiscale e Partiva Iva 03432640989 nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 3);
3. DI DARE ATTO che il corrispettivo per le prestazioni fornite è fissato nell’ambito della detta Convenzione, cui si rinvia;
4. DI DARE ATTO che la società SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. è stata iscritta nell’apposito “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr. 532 del 17 Giugno 2020, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, cui si rinvia;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l’assunzione dei relativi impegni di spesa con successivo atto;
6. DI STABILIRE che la presente deliberazione venga pubblicata all’albo on-line, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
7. DI INVIARE la presente, per competenza, all’Ufficio di Ragioneria dell’ente, al Responsabile del Servizio interessato e alla ditta incaricata.
8. DI DARE MANDATO al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge dai n.11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 13/08/2021 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 19/07/2021

Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli